

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4476

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato LABOCETTA

Modifiche all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di libri scolastici

*Presentata il 30 giugno 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha concluso il passaggio da un sistema fiscale basato sulle detrazioni d’imposta a un sistema caratterizzato dalle deduzioni dalla base imponibile.

Le nuove regole di tassazione delle persone fisiche, introdotte dall’entrata in vigore della cosiddetta *no tax area* a partire dal periodo d’imposta 2003, mediante la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), diretta al graduale passaggio dalla previgente normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) all’imposta sul reddito (IRE), si concludono con l’ingresso nel nostro or-

dinamento della cosiddetta « *family area* » a partire dal 1° gennaio 2005.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del gennaio 2011 sono prorogate alcune detrazioni dall’IRPEF per le spese sostenute nell’anno 2010, che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito.

In particolare, si parla di detrazione in riferimento alle spese sostenute per motivi di salute, istruzione o interessi sul mutuo dell’abitazione, utilizzate per diminuire l’imposta da pagare. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (a titolo di esempio, il 19 per cento per le spese di istruzione).

Diversamente, si parla di deduzioni in riferimento a quella serie di spese che riducono il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. Rientrano in questa categoria i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti *non profit*.

È da notare che, per le spese sostenute per familiari a carico, alcuni oneri e spese danno diritto alla detrazione o alla deduzione se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Come si evince quindi, alcune detrazioni del 19 per cento per una serie di spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse o in quello dei familiari fiscalmente a carico già sono state prorogate (tra queste si citano a titolo esemplificativo le spese di istruzione secondaria e universitaria, le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido e le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede).

Proprio in questo scenario di agevolazioni alle famiglie dovrebbe inserirsi la

detrazione d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto dei libri scolastici.

Soprattutto in un tema delicato come è quello dell'istruzione, che altro non è se non il futuro delle generazioni a venire, non possiamo non pensare che oggi l'acquisto dei libri scolastici rappresenta un'ulteriore spesa sostanziale per le famiglie italiane. Spese che non vanno a limitarsi all'acquisto dei suddetti testi ma che si inseriscono in un contesto più ampio di spese cospicue nell'ambito dell'istruzione e del mantenimento dei nostri figli.

L'istruzione non deve essere percepita come un lusso, ma deve essere un diritto riconosciuto a ciascun soggetto, così come l'avere dei figli.

E certamente una detrazione di questo tipo rappresenterebbe, da un lato, un'agevolazione fiscale per genitori con figli a carico in età scolastica e, dall'altro, un messaggio di maggiore considerazione verso i bisogni delle famiglie italiane in un momento economico delicato come quello attuale. Un atto che, sono sicuro, i nostri elettori non potranno non apprezzare.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo la lettera *e)* del comma 1 è inserita la seguente:

« *e-bis)* le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di libri scolastici per le scuole di ogni ordine e grado »;

*b)* al comma 2 dopo le parole: « Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)*, » è inserita la seguente: « *e-bis)*, ».

€ 1,00



\*16PDL0050990\*